



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA
ECONOMICA**

Adottato con delibera consiliare n. 40 del 15.11.2006

Esecutivo il _____

Art.1

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale, da almeno sei mesi, se stranieri con regolare permesso di soggiorno che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Art.2

FORME DI INTERVENTO

Assistenza economica continuativa (esclusivamente per ex-onmni ed ex-enaoli)

Assistenza economica straordinaria;

Assegno economico per servizio civico;

Contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali;

Assistenza economica per il servizio di mensa scolastica;

Assistenza economica per il trasporto scolastico;

Assistenza economica per il pagamento di utenze gas, energia elettrica, e di abbonamenti per servizi di primaria importanza;

Art.3

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a singole persone o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato e non potrà, comunque, protrarsi per un periodo superiore ai sei mesi, salvo eventuale riconferma basata su nuova graduatoria.

L'erogazione di tale contributo è regolato dalle norme presenti nell'art.14 del presente regolamento.

Art.4

CRITERI E MISURE DELLE PRESTAZIONI D'ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

Sono assistibili le singole persone e i nuclei familiari che si trovino in stato di disagio economico che non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art.433 e seg. del Codice Civile) o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere. Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo i parenti tenuti agli alimenti che versino nelle seguenti condizioni:

Composizione del nucleo familiare

1 persona

Situazione I.S.E.E

fino ad E 10.000,00

Per nuclei familiari composti da più di un componente la soglia I.S.E.E. viene ottenuta riparametrando la somma di E. 10.000,00 con i parametri di cui al D.Lgs. 109/98.

Qualora i parenti, tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti si rifiutino di adempiere ai loro obblighi, ovvero non siano disponibili ad alcun contatto con il servizio, o si facciano già carico di alcune spese fisse e ciononostante sia necessario integrare questa forma di aiuto, l'Amministrazione Comunale procederà all'erogazione della prestazione. Per tali spese sostenute l'Amministrazione Comunale potrà procedere con azione legale di rivalsa.

La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza delle condizioni di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri guida, riportati nella Tabella A. I criteri costituiscono il riferimento per l'assistente sociale nel lavoro di quantificazione dei vari indicatori (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti. La condizione di bisogno, risultante di vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "100".

Pertanto l'ammontare del sussidio mensile continuativo è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, secondo il seguente schema:

Punteggio	Importo sussidio mensile
Da punti 101 a 125	<u>E 50,00</u>
Da punti 130 a 145	<u>E 100,00</u>
Da punti 150 a 155	<u>E 150,00</u>
Da punti 160 a 175	<u>E 200,00</u>
Oltre 175	<u>E 250,00</u>

a) Qualora le risorse disponibili non consentano la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'Amministrazione comunale, con atto di Giunta, può operare riducendo proporzionalmente gli importi sopraccitati od il periodo per il quale il contributo è concesso.

Art. 5

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

E' un intervento economico una tantum rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di produrre reddito ed il ménage familiare, quali spese eccezionali per l'inserimento scolastico e

la formazione professionale dei portatori di handicap, gravi eventi morbososi che comportino spese non coperte dal S.S.N., la perdita dell'alloggio, il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, licenziamento, etc.

Art.6

CRITERI E MISURA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA
STRAORDINARIA

La prestazione economica una tantum va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà e l'assistente sociale verificherà successivamente. La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (reddito, consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art.4 comma "b". In ogni caso il sussidio non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e l'importo sarà stabilito con atto di Giunta. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum. L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art.14 del presente regolamento.

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti il responsabile dell'area, in deroga a quanto previsto all'art. 14, potrà disporre, su richiesta dell'interessato e su proposta motivata dell'assistente sociale, l'erogazione di una somma di denaro, che non potrà essere superiore ad E 250,00 (nell'eventualità che sia necessario intervenire per più persone non si potrà comunque erogare una somma mensile superiore ad euro 500,00).

Art.7

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

I richiedenti l'assistenza economica che siano riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art.4 e che siano privi di occupazione, potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:

- servizio di vigilanza, custodia, manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, strutture comunali, scuole, bagni pubblici ecc);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di collaborazione con il personale scolastico per i compiti legati al servizio mensa, alla vigilanza negli orari di uscita ed entrata nelle scuole, ecc.;
- servizio di aiuto a persone disabili e servizi di aiuto personale a soggetti non autosufficienti.

Detti incarichi non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore dell'Amministrazione, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a

prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

Ogni assistito che presterà servizio riceverà un compenso forfetario mensile massimo di Euro 210,00 per un'attività di n.48 ore mensili.

La modalità di erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art.14 del presente regolamento.

Art.8

CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI ED ANZIANI OSPITI DI SERVIZI RESIDENZIALI

L'ospitalità in servizi residenziali è disposta con atto di Giunta dopo aver esperito ogni tentativo per attuare forme assistenziali alternative quali l'assistenza a domicilio, il sostegno economico alla famiglia, l'affidamento ad altro idoneo nucleo familiare.

Le rette delle strutture residenziali per minori sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti nel caso in cui questi non siano esonerati per motivi di reddito ai sensi dell'art.4 lett b).

Nell'eventualità in cui i parenti possono contribuire solo parzialmente, l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.

Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi.

Fatto salvo il diritto dell'anziano di mantenere la somma corrispondente al 35% della pensione minima di invalidità, l'Amministrazione Comunale, dovrà valutare la possibilità, degli eventuali parenti tenuti agli alimenti, di partecipare alle spese di ricovero ed eventualmente provvedere all'integrazione della somma relativa al ricovero.

L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite all'art.14 del presente regolamento.

Art.9

ASSISTENZA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

E' un intervento economico consistente in un'esenzione totale o parziale al pagamento del servizio di mensa e del trasporto scolastico. L'esenzione dal pagamento dei servizi avverrà nel rispetto di due specifiche graduatorie preparate dall'assistente sociale e approvate con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, solo dopo apposito atto di Giunta. Le graduatorie verranno pubblicate entro il 15 ottobre di ciascun anno, e per tale motivo, le richieste relative a suddetto intervento dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre.

Art.10

CRITERI PER LA CREAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSISTENZA ECONOMICA PER I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

Le graduatorie verranno formate seguendo lo stesso criterio utilizzato per l'assistenza economica continuativa. Il diritto ad usufruire dei contributi viene maturato con il raggiungimento di 130 punti.

Le graduatorie, preparate a cura dell'assistente sociale, e approvate con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa, dovranno riportare anche gli elenchi delle domande che, eventualmente, non siano state accolte indicandone i motivi.

Le graduatorie varranno per l'intero anno scolastico ma l'esenzione totale o parziale potrà essere riconosciuta anche solo per periodi di durata inferiore e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Art.11

ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE/ABBONAMENTI PER SERVIZI DI PRIMARIA IMPORTANZA

L'Amministrazione Comunale garantisce, ai cittadini che presentino situazioni di disagio sociale e/o economico, la possibilità di ottenere contributi economici tesi al pagamento di utenze od abbonamenti relativi a servizi di primaria importanza quali quelli che garantiscono la salute, le attività relazionali ed una vita decorosa (gas, energia elettrica, trasporto pubblico, ecc...). Per i richiedenti tali contributi le modalità di presentazione delle richieste sono le stesse fissate per l'assistenza economica continuativa. L'assistente sociale comunale redigerà (quadrimestralmente) un'unica graduatoria che però dovrà tener conto dell'importanza dei servizi per i quali si chiede il contributo.

I.S.E.E. del soggetto	Percentuali	Contributo massimo consentito
Fino a E 3.500,00	100%	E 300,00
Da E 3.500,01 a E 6.000,00	75%	E 200,00
Da E 6.000,01 a E 9.000,00	50%	E 100,00

Oltre i 9.000,00 euro di situazione I.S.E.E. non sarà concesso alcun contributo. L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art.14 del presente regolamento.

Art.12

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ente, ad esso deve essere allegata copia della certificazione I.S.E del nucleo familiare.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- ricevute di bollette elettriche, telefoniche, del gas ed altre utenze dell'ultimo anno;
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda;
- eventuale altra documentazione richiesta;

La domanda della documentazione prescritta va protocollata il giorno stesso della presentazione.

All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art.496 del Cod.Penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Sarà inoltre comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del responsabile (art. 7 e 8 della L. 7/8/90 n.241).

Art.13

ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

L'istruttoria, la valutazione e la proposta d'intervento sono affidate all'assistente sociale addetto al servizio che, dopo un'approfondita indagine sociale, segnalerà agli altri operatori l'esistenza di eventuali problematiche per cui è necessario attivare forme assistenziali diverse dalla prestazione economica.

La proposta d'intervento economico dell'assistente sociale, sarà oggetto di delibera di giunta Municipale e successivamente di determinazione del responsabile dell'Area Sociale.

Art.14

DECISIONE

Per ciò che riguarda la decisione e l'erogazione dei contributi si applicherà il seguente criterio:

1. Per l'assistenza economica continuativa e l'assegno economico per servizio civico l'erogazione del contributo avverrà con cadenza mensile, nel rispetto della graduatoria presentata dall'assistente sociale e approvata con determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa, solo dopo apposito atto di Giunta. Le graduatorie verranno approvate, in tre tempi entro il 31 marzo, 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, valutate le domande pervenute rispettivamente entri il 10 marzo, 10 luglio e 10 novembre (presentate in data non anteriore al termine ultimo di presentazione della domanda del quadrimestre precedente). Le persone ammesse ad ottenere il beneficio economico verranno individuate nel rispetto della graduatoria e della disponibilità di bilancio dell'anno in corso. Coloro che, pur rientrando in graduatoria non dovessero beneficiare del contributo, ferma restando la

ripresentazione della domanda, avranno priorità nella graduatoria successiva nei confronti dei soggetti con eguale punteggio.

2. L'assistenza economica straordinaria ed il contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali, verranno concessi con atto di giunta e successivamente del responsabile dell'Area Amministrativa, entro 7 giorni dal completamento dell'istruttoria. In caso di accoglimento della richiesta la determinazione indicherà l'ammontare, la natura e la durata delle prestazioni; in caso di non accoglimento della domanda la comunicazione dovrà riportare la motivazione del rigetto.

Art.15

RICORSO

Avverso il rigetto delle domande non accolte, il cittadino avrà la possibilità di presentare istanza di revisione al Sindaco e ove presente al Difensore Civico, fatti salvi gli ordinari strumenti previsti dal vigente ordinamento.

Art.16

AZIONI DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale per le dichiarazioni false.

Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato o degli Enti Pubblici.

Art.17

NORME CONCLUSIVE

I contributi o qualsiasi altra forma di assistenza di cui al presente regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

Tutti i limiti di reddito e le entità dei contributi andranno rivalutati, con atto del responsabile dell'Area Sociale, annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita per le famiglie di operai del mese di dicembre.

Fa parte integrante del presente regolamento quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Gallicano nel Lazio il 15.11.2006 con atto n. 40.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno _____.

Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva, i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso non saranno, quindi, in alcun modo modificati.

Art.18

L'Applicazione del regolamento sarà sottoposta, annualmente, a verifica da parte della Commissione Consiliare competente.

TABELLA A

Criteria guida per la valutazione dello stato di bisogno

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio-base di 100. A questo si aggiunge il punteggio proveniente da :

1) Valore I.S.E.E.

Per un I.S.E.E. compreso:

da €. 0	a €. 1.500,00	punti + 50
da €. 1.500,01	a €. 2.600,00	punti + 30
da €. 2.600,01	a €. 3.200,00	punti + 15
da €. 3.200,01	a €. 3.800,00	punti + 5
da €. 3.800,01	a €. 5.000,01	punti 0
da €. 5.000,01	a €. 5.500,00	punti - 5

Per ogni € 500,00 in più sottrarre 5 punti.

2) Situazione Familiare

Per ogni figlio minore	punti + 10
Per ogni componente ultrasessantacinquenne	punti + 5

3) Situazione Sociale

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale e lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, l'abitazione angusta e misera, ecc. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e punti + 15.

Qualora l'operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra 0 e -15.

4) Situazione Sanitaria

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e +25 purchè il soggetto in questione non risulti già dichiarato come soggetto portatore di handicap permanente grave o invalido con percentuale superiore al 66%.

5) Indicatori di Consumo

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al gas ed al telefono nonché il possesso di beni di valore (automobile, roulotte, ecc...).

Saranno pertanto richiesti documenti quali: bollette, certificati di proprietà ecc...

A consumi ingiustificatamente elevati e possesso di beni considerati "di valore" potrà essere collegata l'assegnazione di un punteggio negativo, compreso tra punti 0 e -25.